

**BANDO TIROCINI A TITOLO GRATUITO PER STUDENTI
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA**

Art. 1
Oggetto

Considerato che il Dipartimento di Giurisprudenza e il Tribunale per i Minorenni di Roma concordano sull'opportunità di realizzare tirocini curriculari presso il Tribunale, da parte di studenti-laureandi (in numero massimo di 3) del corso di laurea in Giurisprudenza del Dipartimento, allo scopo di agevolarne le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

A tal fine, il Tribunale per i Minorenni di Roma accoglie ed ospita in qualità di tirocinanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per la realizzazione di progetti di formazione ed orientamento concordati con l'Università, allo scopo di favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione al tirocinio

1. Per l'ammissione al tirocinio l'istante deve, al momento della presentazione della domanda, aver conseguito almeno **220 CFU** del Corso di laurea in Giurisprudenza;
2. Il richiedente deve essere in ogni caso in possesso del requisito di onorabilità, per non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Art. 3
Domanda di svolgimento di tirocinio

Il tirocinio si svolge presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Il numero dei tirocinanti che può essere ammesso è di n. 3 (tre) studenti.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando dovranno presentare la loro candidatura a mezzo mail a didattica.giurisprudenza@uniroma3.it. Non verranno prese in considerazione candidature pervenute entro e non oltre il giorno **30 novembre 2025**.

La candidatura deve essere completa di:

1. domanda redatta in carta libera con l'indicazione del proprio corso di laurea e le generalità complete del luogo di residenza, di codice fiscale e di un recapito telefonico;
2. certificato degli esami sostenuti con la votazione dei singoli esami, il numero di CFU conseguiti e la media aritmetica;
3. autocertificazione attestante il requisito di onorabilità, per non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

I nominativi dei candidati ammessi al tirocinio verranno comunicati al Tribunale per i Minorenni in modo da dar corso agli adempimenti connessi all'attivazione del tirocinio.

Art. 4

Durata e valore dell'attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio può essere svolta per un periodo compreso tra i 6 (sei) e i 18 (diciotto) mesi.
2. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte del Soggetto Ospitante. Il Dipartimento di Giurisprudenza assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile.
3. Il tirocinio curriculare non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità e ai risultati del tirocinio.
4. Il Tribunale per i Minorenni conferirà al termine del periodo di tirocinio un attestato di partecipazione.

Art. 5

Modalità di svolgimento del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite;
4. attenersi alle norme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro. Al riguardo il tirocinante dovrà ottemperare alle disposizioni recate dai codici etici in vigore presso il Tribunale e alle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione. L'attività di formazione del tirocinante sarà seguita e controllata dal tutor del Tribunale, responsabile per l'attuazione del progetto.

Art. 6

Assicurazione

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 7. Trattamento dei dati

I dati personali comunque raccolti nel corso dell'esecuzione della Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi espresse, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio e del d.lgs. n.196/2003.

Roma, 30 ottobre 2025.

F.to Il Direttore
Prof. Antonio Carratta

Il presente documento, conforme all'originale, è conservato negli archivi dell'ufficio di Segreteria dell'Area Didattica di Dipartimento.